

Nuovo disciplinare per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi

DGR 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii.

Risposte alle domande frequenti (FAQ)

SEZIONE A) - QUESTIONI GENERALI

A.1

D: Per effettuare corsi Drop Out quale accREDITAMENTO è richiesto?

R: È richiesto l'accREDITAMENTO ordinario, non l'accREDITAMENTO per "l'obbligo d'Istruzione".

A.2

D: L'accREDITAMENTO "Obbligo d'istruzione", in caso di interventi formativi realizzati da associazione di più organismi, prevede l'estensione dell'obbligo di accREDITAMENTO a tutti gli organismi attuatori (capofila e partners)?

R: Se l'avviso richiede l'accREDITAMENTO per l'ambito "Obbligo di istruzione", tale obbligo riguarda tutti i soggetti del partenariato.

A.3

D: Poniamo il caso di un organismo che, all'atto dell'entrata in vigore della nuova DGR 1407/06 non si riaccREDITA ed al contempo vede la nascita di un nuovo organismo accREDITATO. Il personale che entra come figure di presidio nel secondo organismo può continuare a svolgere delle funzioni nel primo organismo, non più accREDITATO, ma che deve portare in fondo le attività assegnate?

R: Sì. Poiché il par. I.3 della normativa recita "*Ogni figura professionale non può svolgere più di due funzioni all'interno dello stesso organismo formativo accREDITATO e non può prestare la propria opera professionale, riferita alle funzioni sotto indicate (ad eccezione della funzione I.3.5), per più di un organismo formativo accREDITATO*", si può ritenere che l'incompatibilità sussista solo fra organismi accREDITATI ma non fra un accREDITATO ed un non accREDITATO.

A.4

D: Alla luce della DGR 1407/2016 riguardante il Sistema regionale di accREDITAMENTO degli organismi che svolgono attività di formazione, quali sono gli effetti derivanti dal mancato accREDITAMENTO di agenzie formative che hanno presentato progetti su bandi della Regione Toscana scaduti in data antecedente l'emissione della delibera in oggetto?

R : Gli organismi formativi accREDITATI, ai sensi della DGR 968/07 e ss.mm.ii., se non otterranno l'accREDITAMENTO ai sensi della DGR 1407/16, dovranno comunque portare a termine le attività formative già avviate.

A.5

D: Gli istituti scolastici possono accreditarsi all'ambito obbligo di istruzione (artt. 2.4 e 2.4.1 dell'allegato A alla DGR 1407/2016)?

R: Come riportato nel II° capoverso dell'art. 2.4.1 dell'allegato A alla DGR 1407/2016 “Non possono essere accreditati per l'ambito “Obbligo d'istruzione” gli istituti scolastici e loro consorzi e forme associative, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e loro consorzi e forme associative””.

Si ricorda che gli istituti scolastici attivano il canale della IeFP per i giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado mediante il canale della sussidiarietà integrativa e complementare, regolamentata per l'anno scolastico 2017-18 con la DGR 336 del 03/04/2017.

A.6

D: Un organismo formativo accreditato ai sensi della DGR 968/2007, che non presenterà domanda di accreditamento entro il 31/05/2018, potrà presentare domanda in futuro in qualsiasi momento o ci sono dei termini da rispettare?

R: L'art. 14 dell'allegato A alla DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. Dispone che con decreto dirigenziale sarà revocato l'accreditamento agli organismi formativi già accreditati ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii. che non abbiano presentato una nuova domanda ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. Entro il 31 maggio 2018.

.....

In conseguenza di ciò, un soggetto sottoposto a provvedimento di revoca potrà presentare una nuova domanda di accreditamento, secondo quanto previsto dalla DGR 1407/2016 e ss.mm.ii., trascorsi i termini previsti dalla DGR 968/2007 e ss.mm.ii., cioè dopo due anni dal decreto di revoca dell'accreditamento.

A.7

D: Gli Istituti scolastici parificati devono presentare domanda di accreditamento ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii.?

R: La DGR 894/2017 e ss.mm.ii. È riferita unicamente alle Università, Istituzioni Scolastiche e CPIA Regionali aventi natura giuridica di Ente Pubblico.

Gli Istituti scolastici parificati, non essendo enti pubblici, sono tenuti all'osservanza della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii...

A.8

D: Se un organismo accreditato ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., non si riaccredita ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii., ma costituisce un nuovo organismo formativo, le figure di presidio assunte dal suddetto nuovo soggetto possono continuare anche per il vecchio organismo?

R: Nel periodo di vigenza della DGR 968/2007 e ss.mm.ii. (fino al 31/05/2018) la risposta è positiva a condizione che l'organismo formativo accreditato ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii. Abbia rinunciato all'accREDITAMENTO o sia stato revocato.

Si ritiene pertanto soddisfatto il requisito I.3 dell'allegato A alla DGR 1407/2016 e ss.mm.ii., poiché l'incompatibilità sussiste solo fra organismi accreditati ma non fra uno accreditato ed uno non accreditato.

SEZIONE B) - STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA

B.1

D: Come si interpreta correttamente il requisito I.3?

R : Si riporta di seguito uno schema interpretativo del requisito I.3

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ACCREDITAMENTO	
ORGANICO PREVISTO	almeno 2 persone il cui totale di ore contrattuali sia almeno pari a quelle di un dipendente full time.
CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO RICHIESTI	almeno 1 persona deve ricoprire figura di presidio ed essere inquadrata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato non inferiore a tre anni, full time o part time.
SOCIO/AMMINISTRATORE	Se presente, può essere considerato una delle due figure richieste nell'organico a patto che ci sia anche una figura di presidio con contratto di lavoro subordinato e che il totale delle ore contrattuali rispetti quanto sopra.

Ad esempio: ipotizziamo che la domanda venga presentata nel 2018, è richiesta 1 figura di presidio con lavoro subordinato + 1 altro soggetto (o 1 socio/amministratore) il cui totale orario sia pari almeno a quello di 1 dipendente full time.

PRIMO ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO ALL'ACCREDITAMENTO	
ORGANICO PREVISTO	almeno 2 persone il cui totale di ore contrattuali sia almeno pari a quelle di un dipendente full time.
CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO RICHIESTI	almeno 2 persone devono ricoprire figure di presidio ed essere inquadrare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato non inferiore a tre anni, full time o part time.
SOCIO/AMMINISTRATORE	Se presente, nel caso in cui svolga funzione di presidio in virtù di un contratto di durata almeno triennale, può essere computato nel calcolo delle due figure di presidio richieste.

Ad esempio: ipotizziamo che la domanda venga presentata nel 2018, nel 2019 occorrerà 1 figura di presidio con lavoro subordinato + 1 altra figura di presidio con lavoro subordinato (o socio/amministratore figura di presidio) il cui totale orario sia pari almeno a quello di 1 dipendente full time.

SECONDO ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO ALL'ACCREDITAMENTO E ANNI SUCCESSIVI	
ORGANICO PREVISTO	almeno 3 persone il cui totale di ore contrattuali sia almeno pari a quelle di 2 dipendenti full time.
CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO RICHIESTI	almeno 2 persone devono ricoprire figure di presidio ed essere inquadrare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato non inferiore a tre anni, full time o part time
SOCIO/AMMINISTRATORE	Se presente, nel caso in cui svolga funzione di presidio in virtù di un contratto di durata almeno triennale, può essere computato nel calcolo delle due figure di presidio richieste

Ad esempio: ipotizziamo che la domanda venga presentata nel 2018, nel 2020 occorrerà 1 figura di presidio con lavoro subordinato + 1 altra figura di presidio con lavoro subordinato (o 1 socio/amministratore figura di presidio) + altro soggetto in organico e che il totale orario sia pari almeno a quello di 2 dipendenti full time.

B.2

D:Tra le forme contrattuali utili ai fini del rispetto del requisito I.3 è ammissibile il “Distacco”?

R: la forma giuridica del distacco è ammissibile a patto che venga rispettato il requisito dell'esclusività ovvero la persona deve essere nell'organico di un solo organismo formativo (tranne il caso del valutatore degli apprendimenti, che può essere contrattualizzato da un massimo di due organismi) e che avvenga tra organismi appartenenti al medesimo gruppo societario.

Per le regole relative alle singole figure di presidio ed in generale al personale in organico si deve far riferimento ai seguenti requisiti dell'art 4 dell'allegato A alla DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii.: I.3, I.3.1, I.3.2, I.3.4 e I.3.5.

B.3

In merito al requisito I.2.7, anche un organismo già accreditato ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii. che si accredita ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. deve rispettare tutti i parametri progressivi previsti al requisito I.2.7?

R: Sì. Gli organismi che si accreditano ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. sono posti tutti sullo stesso piano, sia che si tratti di organismi già accreditati ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii. sia che non lo siano. Pertanto le soglie progressive indicate al requisito I.2.7 valgono per tutti.

B.4

D: Relativamente alle figure di presidio deve essere applicato unicamente il CCNL della formazione professionale?

R: L'obbligatorietà dell'applicazione del CCNL della formazione professionale sussiste solo nel caso di accreditamento per l'obbligo di istruzione e deriva dalle previsioni del DM del 29 novembre 2007 del MIUR di concerto con il MLPS.

Non sussiste alcuna obbligatorietà di tale tipo, invece, nel caso di accreditamento ordinario degli organismi formativi.

SEZIONE C) - STRUTTURA LOGISTICA

C.1

D: Quali documenti è necessario presentare per l'attestazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali?

R: La DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. prevede al requisito II.1.1.f dell'articolo 4 dell'allegato A, la presentazione di un'autocertificazione dei requisiti igienico sanitari su modello appositamente predisposto sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo formativo e da un tecnico abilitato da presentare unitamente alla domanda.

L'autocertificazione sarà trasmessa dagli uffici regionali alle ASL competenti per l'effettuazione dei controlli a campione di cui alla Legge 241/90.

Il modello di dichiarazione è pubblicato sul sito della Regione Toscana insieme all'avviso all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/lavoro-e-formazione/accreditamento>

In alternativa e qualora l'organismo ne sia già in possesso, può essere presentato il nulla osta igienico sanitario rilasciato dalla ASL, che dovrà riguardare la totalità degli spazi di cui si compone la sede del set minimo dell'organismo formativo.

C.2

D: La distanza massima di 150 metri prevista dal requisito II.1.1.c) a cosa si riferisce? Il requisito è derogabile?

R: Il requisito II.1.1.c) dispone che tutti i locali del set minimo (aule e uffici) devono essere corredati di servizi igienici e possono essere collocati in edifici ma entro e non oltre un raggio di 150 metri. Il requisito non è derogabile.

C.3

D. Il superamento delle barriere architettoniche deve essere garantito solamente per l'aula ed i servizi o anche per tutti gli altri locali dell'organismo?

Stante la complessità della materia, per informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al settore: accreditamento1407@regione.toscana.it
tel. 0554382580 - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12

C.4

D: Qual è il numero minimo di postazioni necessarie in un'aula?

R: Il requisito II.1.6.g dell'articolo 4 dell'allegato A alla DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. Prevede che l'aula deve essere arredata con almeno 12 postazioni di lavoro (tavoli, sedie); tali postazioni di lavoro si riferiscono ad un'aula di almeno 24 mq.

C.5

D: Tra le tipologie di titoli di disponibilità dei locali è ammesso il contratto di subaffitto?

R: Il contratto di subaffitto è ammesso, a condizione che sia espressamente previsto nel contratto di locazione “principale”. Il contratto di subaffitto deve essere stipulato a norma di legge e deve contenere tutte le specifiche richieste dal requisito II.1.4 dell’articolo 4 dell’allegato A alla DGR 1407/2016 e ss.mm.ii..

C.6

D: Come si applica il margine di tolleranza del 10% sulla superficie minima di 100 mq del set minimo di locali?

R: Il margine di tolleranza del 10% si applica esclusivamente sui metri quadri complessivi minimi richiesti per il set minimo di locali (100 mq), tenendo presente che:

- almeno 1 aula didattica deve avere una superficie minima di 24 mq, sulla quale non è previsto margine di tolleranza
- i locali per ufficio devono avere una superficie complessiva di almeno 30 mq sui quali non è previsto margine di tolleranza.

SEZIONE D) - RELAZIONI

D: Che forma devono avere i documenti attestanti il sistema di relazioni sul territorio?

R: Il requisito III.1.2 dispone che la forma deve essere quella del protocollo o del documento che formalizzi una relazione/collaborazione tra organismo formativo e uno o più dei soggetti indicati.